

(Allegato alla deliberazione di C.C. n.11 del 26/03/2019)

COMUNE DI MATERA

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO (Rimodulato)

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive, anche all'area aperta, quali campeggi, agriturismi, aree attrezzate per la sosta temporanea, bed & breakfast, case ed appartamenti per vacanze, locazioni turistiche brevi, residenze turistiche o residence, esercizi di affittacamere, case per ferie, residenze turistico-alberghiere, alberghi, villaggi alberghi, villaggi turistici e ogni altra struttura turistico-ricettiva che presenti elementi ricollegabili a una o più delle precedenti categorie, situate nel territorio del Comune di Matera.

ART. 2 DESTINAZIONE DEL GETTITO

1. Il gettito riveniente dell'applicazione dell'imposta, identificato in un specifico capitolo delle entrate, è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

ART. 3 SOGGETTO PASSIVO

1. Soggetto passivo dell'imposta è la persona fisica che pernotta in una delle strutture ricettive di cui all'art.1 e non risulta iscritto all'anagrafe del Comune di Matera.

ART. 4 ESENZIONI

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:
 - a) Soggetti residenti nel comune;
 - b) Minori entro il quattordicesimo anno di età;
 - c) I soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di un accompagnatore per paziente;
 - d) I genitori o accompagnatori che assistono i minori di diciotto anni degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, per un massimo di due persone per paziente.
 - e) Lavoratori residenti altrove;
 - f) Studenti pendolari residenti altrove frequentanti Scuole Statali o parificate presenti sul territorio comunale;
 - g) Componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale propria e che sono parificati ai residenti;
2. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, lett. c) e d) , è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 2000 e s.i.m., contenete le generalità degli accompagnatori/genitori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore/genitore dovrà, altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente.
3. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, lett. e), f) e g) , è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa in

base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 2000 e s.i.m., contenente i dati rispettivamente della Ditta per cui lavora (lett.e), dell'Istituto Scolastico frequentante (lett.f) e dell'immobile posseduto nel Comune (lett.g).

ART. 5 MISURA DELL'IMPOSTA

1. L'imposta è pari a euro 4,00 (quattro) al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in: Alberghi cinque stelle, Villaggi Alberghi cinque stelle, Alberghi quattro stelle, Residenze turistico-alberghiere 4 stelle, Villaggi Turistici 4 stelle, Villaggi Alberghi 4 stelle.
2. L'imposta è pari ad euro 2,00 (due) al giorno per persona per i pernottamenti effettuati in: Alberghi 3 stelle, Villaggi Turistici 3 stelle, Villaggi Alberghi 3 stelle, Residenze Turistico-Alberghiere 3 stelle, Alberghi 2 stelle, Alberghi 1 stella, Residenze Turistico-Alberghiere 2 stelle, Villaggi Turistici 2 stelle, esercizi di Affittacamere, Alloggi Agrituristici, Bed & Breakfast, Campeggi, Aree attrezzate per la sosta, Casa Appartamenti Vacanze, Locazioni turistiche brevi, Residenze Turistiche e Residence, Case per Ferie e ogni altra struttura turistica-ricettiva che presenti elementi ricollegabili a una o più delle precedenti categorie, situate nel territorio del Comune di Matera.
3. L'imposta si applica, nella misura determinata nei commi precedenti, per i primi tre pernottamenti consecutivi.
4. La Giunta Comunale, annualmente, entro i termini di approvazione del bilancio di previsione determina, con proprio atto, la misura dell'imposta da applicare per l'anno di riferimento del bilancio.
5. Nel caso di mancata adozione della deliberazione di cui al comma precedente, si intendono confermate le tariffe determinate nell'anno precedente.

ART.6 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. La Giunta Comunale designa il Funzionario Responsabile dell'imposta di soggiorno a cui sono attribuite tutte le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale connessa al tributo assegnato, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, di richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a Enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da diritti e spese e di disporre l'accesso ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo.
3. Il Funzionario responsabile appone il "visto di conformità" sui conti giudiziari ("parifica") di cui al successivo art.7), e provvede alla loro trasmissione entro 60 giorni, dal termine ultimo previsto per la presentazione del mod.21, alla Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata – Ufficio del Magistrato relatore dei conti pubblici.

ART. 7

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONI FISCALI

1. Il gestore della struttura ricettiva incaricato della riscossione e poi del riversamento nelle casse comunali dell'imposta di soggiorno, da coloro che alloggiano nella propria struttura, assume la funzione di agente contabile, obbligato conseguentemente alla resa del conto giudiziale della gestione svolta.
2. L'agente contabile è sottoposto al controllo giurisdizionale della Corte dei Conti ed è tenuto a rendere annualmente la resa del conto della propria gestione, secondo il modello 21 allegato al D.P.R. 194/1996 da presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, all'Ufficio Tributi del Comune.
3. Il modello va compilato registrando tutti i movimenti che si sono svolti nell'anno solare. Il totale delle colonne "estremi di riscossione" e "versamento in tesoreria" dovranno necessariamente coincidere.
4. Nel conto della gestione dovranno essere riportati, in modo consequenziale, le somme effettivamente riscosse nei periodi indicati e gli estremi della riscossione, nonché le somme riversate alla Tesoreria del Comune ed i relativi estremi.
5. Il conto giudiziale, debitamente compilato e sottoscritto dal soggetto riscuotitore, è trasmesso per via telematica mediante procedure informatiche definite dal Comune di Matera. La documentazione contabile/fiscale (ricevuta o fattura) giustificativa del pagamento dell'avvenuto pernottamento indicante l'avvenuta esazione della imposta di soggiorno, dovrà essere custodita dal gestore al fine di esibirla all'Ente ogni qualvolta ne faccia richiesta.
6. Il gestore della struttura ricettiva dovrà annotare sulla ricevuta/fattura fiscale, oppure su altro documento non fiscale, rilasciata al cliente, l'avvenuto versamento dell'imposta di soggiorno, riportando la seguente dicitura: "assolta imposta di soggiorno €....."
7. L'Ente si riserva la facoltà di effettuare verifiche anche a campione al fine di accertare eventuali inadempimenti.

ART. 8 DICHIARAZIONI E VERSAMENTI

1. Il gestore della struttura ricettiva ha l'obbligo di informare l'utente dell'applicazione dell'imposta di soggiorno nella città di Matera nella misura corrispondente alla classificazione delle strutture, delle esenzioni e riduzioni, anche mediante affissione in appositi spazi di cartelli informativi.
2. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse al momento della loro registrazione
3. Il gestore della struttura ricettiva effettua mensilmente il versamento al Comune di Matera dell'imposta di soggiorno dovuta, entro quindici giorni dalla fine di ciascun mese con le seguenti modalità:
 - a) Mediante bollettino postale o bonifico bancario sul conto corrente intestato al Comune di Matera;
 - b) Tramite le procedure telematiche;
 - c) Mediante pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria Comunale e le agenzie di credito convenzionate.
4. Il gestore della struttura ricettiva ha l'obbligo di dichiarare mensilmente all'Ufficio Tributi, entro quindici giorni del mese successivo, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del mese, il relativo periodo di permanenza, il numero dei soggetti

esenti, il numero dei soggetti ai quali è stata applicata la riduzione d'imposta.

La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo, di norma, per via telematica.

5. Nel caso in cui il soggetto passivo si rifiuti di versare l'imposta di soggiorno il gestore della struttura ricettiva deve comunicare immediatamente tale rifiuto all'Ufficio Tributi o, in caso di chiusura dell'Ufficio, al Comando della Polizia Municipale, compilando specifica dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, per comunicare tale rifiuto agli uffici comunali competenti.

ART. 9

OBBLIGHI DEI GESTORI DI PORTALI TELEMATICI E DEI SOGGETTI CHE ESERCITANO ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE

1. I gestori di portali telematici ed i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare sono responsabili del pagamento dell'imposta, pertanto sono soggetti agli obblighi previsti all'art. 7 del presente regolamento.
2. Le modalità operative per l'attuazione dei suddetti obblighi e per consentire le attività di controllo, potranno essere definite con atto convenzionale, anche in deroga al presente regolamento.

ART. 10

CONTROLLO E ACCERTAMENTO IMPOSTA

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 8.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive, i gestori delle piattaforme telematiche ed i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, l'Amministrazione, può: a) invitare i soggetti passivi e, nonché i gestori delle strutture ricettive, i gestori delle piattaforme telematiche e gli esercenti attività di intermediazione immobiliare ad esibire o trasmettere atti e documenti; b) inviare ai gestori delle strutture ricettive, ai gestori delle piattaforme telematiche e agli esercenti attività di intermediazione immobiliare, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; c) richiedere informazioni ai competenti uffici pubblici.
4. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
5. Non si procede ad accertamento dell'imposta per importi pari o inferiori ad € 3,00 (tre).

ART.11

SANZIONI

1. Le violazioni del presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n.471, n.472, n.473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, da parte del soggetto passivo, nonché del gestore della struttura, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato, ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo n.471 del 1997, fermo restando il pagamento dell'imposta dovuta.
Al procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui al precedente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n.472 del 1997.
3. Per l'omessa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art.7 e trasmissione della stessa da parte del gestore della struttura ricettiva si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 500 euro, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni del predetto articolo, ai sensi dell'art.7 bis del d. lgs. 18 agosto 2000, n.267.
4. Per incompleta, infedele dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art.7 e trasmissione della stessa da parte del gestore della struttura ricettiva si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 500 euro, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni del predetto articolo, ai sensi dell'art.7 bis del d. lgs. 18 agosto 2000, n.267.
5. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione annuale e trasmissione della stessa agli uffici comunali competenti alla prescritta scadenza, da parte del gestore della struttura ricettiva, secondo quanto previsto dall'art.6, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 500 euro, per violazione degli obblighi discendenti dal presente regolamento, ai sensi dell'art.7 bis del d. lgs. 18 agosto 2000, n.267.
6. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di cui al punto 1 dell'art.7 del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 500 euro, per violazione degli obblighi discendenti dal predetto articolo, ai sensi dell'art.7 bis del d. lgs. 18 agosto 2000, n.267.

ART. 12 RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono rimosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n.602, e successive modifiche, ovvero mediante ingiunzione di cui al R.D. n.639 del 1910.

ART. 13 RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con il pagamento dell'imposta stessa da

effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine del versamento ai fini della preventiva autorizzazione nella ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore a euro 50,00 (cinquanta);

3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro 3,00 (tre).
4. Il rimborso è disposto con provvedimento del funzionario responsabile di cui all'art. 6 del presente regolamento, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa istanza.

ART. 14 CONTENZIOSO

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n.546.
2. L'amministrazione Comunale sta in giudizio mediante il funzionario responsabile di cui all'art. 6 del presente regolamento.

ART. 15 EFFICACIA

1. Le disposizioni del presente regolamento integrano e sostituiscono le precedenti.

ART.16 ENTRATA IN VIGORE

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 01/01/2019.